

REGOLAMENTO (CEE) N. 4066/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che fissa, per il 1988, i contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 495/86 ⁽¹⁾ ha fissato i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per il 1986 per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che occorre, a questo stadio e con riserva delle cifre definitive relative agli scambi di altri prodotti in questo settore, aumentare per il 1988 il contingente fissato, per il 1987, dal regolamento (CEE) n. 4063/86 ⁽²⁾, per le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate della voce 0203 della nomenclatura

combinata del tasso minimo del 10 % previsto all'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indicati in allegato i contingenti che la Repubblica portoghese può applicare nel 1988, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni di prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 7.